



Council of the
European Union

186436/EU XXVII. GP
Eingelangt am 28/05/24

Brussels, 28 May 2024
(OR. en, it)

10405/24

Interinstitutional File:
2024/0006(COD)

SOC 401
EMPL 229
GENDER 105
MI 547
COMPET 598
DATAPROTECT 223
CODEC 1364
IA 126
INST 197
PARLNAT 86

COVER NOTE

From:	The Italian Senate
date of receipt:	24 May 2024
To:	The President of the Council of the European Union

Subject:	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2009/38/EC as regards the establishment and functioning of European Works Councils and the effective enforcement of transnational information and consultation rights [5837/24 - COM(2024) 14 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
----------	---

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Senate on the above proposal.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2024-0014>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 24 MAG. 2024
Prot. n. 287/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (COM(2024) 14 definitivo) (Doc. XVIII-*bis*, n. 21).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Alexander De Croo
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 21

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice MURELLI)

approvata nella seduta del 22 maggio 2024

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/38/CE PER QUANTO RIGUARDA L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI AZIENDALI EUROPEI E L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE TRANSNAZIONALE (COM(2024) 14 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 23 maggio 2024

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento (COM(2024) 14 definitivo), che reca modifiche alla direttiva 2009/38/CE, concernente l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei (CAE) nelle imprese con più di mille dipendenti che operano in almeno due Paesi dell'Unione;

rilevato che mediante i CAE si realizza l'obiettivo di informare e consultare i lavoratori sulle questioni transnazionali dell'azienda;

ritenuto importante il coinvolgimento dei lavoratori nelle aziende, in un contesto di mutamenti nel mondo del lavoro, per contribuire alla capacità di previsione e di gestione dei cambiamenti, alla riduzione della perdita di posti di lavoro, al mantenimento dell'occupabilità e all'attenuazione delle ripercussioni sui sistemi di previdenza sociale e dei relativi costi di adeguamento;

tenuto conto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e del documento approvato il 10 aprile 2024 dalla XIV Commissione della Camera dei deputati,

ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, dati la natura transfrontaliera delle imprese e dei gruppi di imprese, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, e il carattere transnazionale delle questioni oggetto delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale;

ritiene, tuttavia, che il principio di proporzionalità sia solo parzialmente rispettato, a motivo delle seguenti considerazioni.

Gli effetti concreti derivanti dal rafforzamento delle procedure di informazione e consultazione nell'ambito del sistema dei CAE potrebbero avere come conseguenza un aggravio degli oneri, sia in termini di tempo che in termini di costo, nella gestione dell'impresa, rischiando di incidere sulla concorrenzialità delle imprese europee interessate.

In particolare, il riferimento generico, contenuto al comma 4 dell'articolo 1 della direttiva 2009/38/CE, come modificato dalla proposta, alle questioni transnazionali « che si può ragionevolmente prevedere interessino l'impresa », potrebbe portare a un'ampia casistica di questioni da trattare nei CAE, anche in considerazione della alta incidenza di effetti transnazionali, diretti o indiretti, per moltissime decisioni da parte delle aziende.

Ciò darebbe luogo a un aggravamento di molte procedure, su temi che di fatto hanno una rilevanza prettamente nazionale, con

conseguente sovrapposizione rispetto a procedure di consultazione e informazione già previste a livello di normativa interna.

Si suggerisce pertanto di circoscrivere meglio la definizione delle questioni transnazionali oggetto della normativa, introducendo concreti criteri quantitativi o economici, per ricondurre il confronto a problematiche di reale e importante rilievo transnazionale.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 5, comma 6, si ritiene opportuno prevedere una più precisa definizione delle « spese ragionevoli », relative ad assistenza legale e all'ausilio di esperti, sostenute dalla delegazione speciale dei lavoratori, e di prevedere una loro approvazione da parte dell'amministrazione dell'azienda, come già previsto in numerosi accordi esistenti.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 8 e al nuovo articolo 8-bis, in materia di comunicazione di informazioni in via riservata, si suggerisce, in riferimento alla disposizione che consente alle imprese di non diffondere informazioni riservate, di prevedere solo i criteri oggettivi e di espungere il requisito del rischio di creare gravi difficoltà al funzionamento dell'impresa.

Tale ultimo elemento potrebbe escludere dalla nozione di informazioni riservate quelle la cui diffusione, pur non essendo immediatamente lesiva per il funzionamento dell'impresa, potrebbe creare in altro modo difficoltà nella gestione aziendale.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 9 della direttiva, relativo alle procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori, per garantire certezza e prevedibilità nei processi informativi e decisionali dell'azienda, si suggerisce di rimettere espressamente al contratto costitutivo dei CAE l'individuazione dei termini entro i quali trasmettere l'informazione sulle questioni transnazionali e avviare la consultazione e dei termini, antecedenti all'adozione della decisione, entro i quali esprimere il parere.

Con riferimento al soppresso articolo 14 e al nuovo articolo 14-bis, relativo all'adeguamento alla nuova disciplina degli accordi già esistenti sulla consultazione dei lavoratori, si ritiene opportuno stabilire che, nel caso in cui l'accordo esistente già preveda procedure di revisione dell'accordo, sia comunque garantito il rispetto del principio generale dell'autonomia negoziale tra le parti.

€ 1,00